

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 12 Luglio 1977

N. 2 dell'O.d.G.
N. 152 Reg. deliberazioni

OGGETTO: legge regionale "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa"

L'anno millenovecentosettanta sette il giorno dodici del mese di luglio alle ore 10,00, in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone
vice presidenti i sigg. Prof. Giuseppe Conte - Sig. Pasquale Panico
consiglieri segretari i sigg. Prof. Leonardo Brizio Aprile - Prof. Rocco Galatone
e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale f.f. dott. Eraldo Panunzio
— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	sì		26) Liuzzi dott. Francesco		sì
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	"		27) Margiotta avv. Giovanni		sì
3) Augelli dott. Raffaele	"		28) Manfredi dott. Angelo	sì	
4) Baldassarre dott. Gaetano		sì	29) Morea prof. Leonardo	"	
5) Bandalino prof. Antonio		sì	30) Palma avv. Vincenzo	"	
6) Borgia dott. Carlo	sì		31) Panico sig. Pasquale	"	
7) Bortone avv. Giorgio	"		32) Papa sig. Giuseppe	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Papapietro sig. Giovanni	"	
9) Cassano on. Michele		sì	34) Piacquadio avv. Antonio		sì
10) Ciocia dott. Graziano	sì		35) Piccigallo ins. Benito	sì	
11) Ciuffreda avv. Pasquale	"		36) Princigalli sig. Giacomo		sì
12) Clemente sig. Tommaso	"		37) Quarta dott. Nicola		sì
13) Colamonaco sig.ra Maria		sì	38) Reimondo sig. Cosimo		sì
14) Colasanto dott. Giuseppe	sì		39) Rizzo prof. Marcello		sì
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	"		40) Romano avv. Domenico	sì	
16) Conte ins. Giuseppe	"		41) Rotolo avv. Antonio LAIARZA Cosimo	"	
17) D'Alena avv. Fedele	"		42) Rotolo avv. Nicola	"	
18) D'Andrea geom. Nicola	"		43) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
19) Dilonardo prof. Giovanni	"		44) Somma sig. Antonio	"	
20) Fantasia prof. Mattco	"		45) Sorice avv. Vincenzo	"	
21) Fiore dott. Alessandro	"		46) Tarricone prof. Luigi	"	
22) Fitto dott. Salvatore	"		47) Tatarella dott. Giuseppe	"	
23) Galatone prof. Rocco	"		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
24) Giampaolo ins. Filippo	"		49) Ventura sig. Antonio	"	
25) Leucci sig. Giovanni	"		50) Zingrillo dott. Giuseppe	"	

A relazione del Sig. Presidente il quale informa l'Assemblea che secondo argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa".

Il consigliere Fiore svolge la relazione.

- Omissis -

Segue la discussione generale sul disegno di legge.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo il Presidente informa l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso

- Omissis -

Seguono le dichiarazioni di voto.

- Omissis -

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge:

Preso atto della discussione generale e delle dichiarazioni di voto;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli, a maggioranza di voti espressi ed accertati per alzata di mano con l'astensione del Gruppo MSI (sono assenti dall'Aula al momento della votazione i consiglieri Calvario e Borgia)

D E L I B E R A

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Aprile - Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Legge regionale: "Disciplina delle tasse sulle concessioni regionali e relativa tariffa".

Il Consiglio regionale ha approvato
la seguente legge :

Art. 1

(Oggetto delle tasse)

Gli atti e provvedimenti soggetti alle tasse sulle concessioni regionali, istituite con la legge regionale 13 gennaio 1972, n. 1, sono quelli elencati nell'annessa tariffa, che fa parte integrante della presente legge.

Le tasse sono dovute nella misura e nei modi prescritti nella tariffa stessa.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 2

(Riscossione delle tasse)

La tassa di rilascio è dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorché gli atti, venuti a scadenza, sono rinnovati.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione devono essere corrisposte al momento dell'adempimento di tali formalità.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Nei casi espressamente previsti nella tariffa, gli atti la cui validità superi l'anno sono assoggettati ad una tassa annuale da corrispondere nel termine stabilito nella tariffa stessa per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto è stato emesso.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 3

(Modalità di pagamento)

Le tasse sulle concessioni regionali alle quali sono soggetti gli atti specificati nella tariffa si corrispondono mediante versamento su apposito conto corrente postale.

Quando la misura delle tasse dipende dalla popolazione dei Comuni o dei centri abitati, essa è calcolata in base alla classificazione e ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 4

(Riscossione coattiva)

Per la riscossione coattiva delle tasse sulle concessioni regionali e delle corrispondenti sopra tasse nonché per la riscossione delle penalità si applicano le disposizioni del testo unico per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato approvato con R.D. 14 aprile 1910, n. 639.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 5

(Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse)

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci fino a quando queste non siano state pagate.

(Approvato con votazione pubblica all'unanimità).

Art. 6

(Sanzioni)

Chi esercita un'attività per la quale è necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni regionali senza aver ottenuto l'atto stesso o senza aver assolto la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ed un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire duemila.

Il pubblico ufficiale regionale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni regionali senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto è soggetto alla pena pecuniaria da lire duemila a lire ventimila, oltre il pagamento della tassa dovuta, salvo, per questo, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di pagamento delle tasse annue oltre i termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre :

- a) in una soprata~~ssa~~ del dieci per cento della tassa dovuta, se questa è corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;
- b) in una soprata~~ssa~~ del venti per cento della tassa dovuta se questa è corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento dell'infrazione.

(Approvato con votazione pubblica all'unanimità).

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

Art. 7

(Competenze per l'accertamento e la definizione delle infrazioni)

Le violazioni delle disposizioni della presente legge sono accertate dagli organi previsti dalle norme statali in materia di tasse sulle concessioni governative. I funzionari della Regione che nell'esercizio dei compiti relativi all'attuazione della presente legge vengono a conoscenza di alcune delle violazioni predette sono tenuti a informare i competenti organi statali affinché venga prontamente iniziato il procedimento di repressione.

I processi verbali di accertamento devono pervenire, secondo la competenza territoriale, agli uffici regionali del contenzioso, istituiti in ogni capoluogo di provincia, per i provvedimenti di competenza.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 8

(Riscossione e ripartizione delle pene pecuniarie)

Le pene pecuniarie irrogate sono riscosse, per conto della Regione, dagli uffici competenti alla riscossione delle pene relative alle tasse sulle concessioni governative.

Il provento delle pene pecuniarie è ripartito a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168, e successive disposizioni, in quanto applicabili, intendendosi sostituita la Regione all'Erario nella spettanza della quota percentuale per essa prevista.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 9

(Decadenze e rimborsi)

L'accertamento delle violazioni alle norme della presente legge può essere eseguito entro il termine di

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

decadenza di cinque anni decorrenti dal giorno nel quale è stata commessa la violazione.

Il contribuente può chiedere al Presidente della Giunta Regionale la restituzione delle tasse sulle concessioni regionali erroneamente pagate entro il termine di decadenza di tre anni a decorrere dal giorno del pagamento, o in caso di rifiuto dell'atto sottoposto a tassa, dalla data di comunicazione del rifiuto stesso.

Nonostante l'inutile decorso del termine di cui al primo comma, l'atto per il quale non sia stata corrisposta la tassa sulle concessioni regionali non acquista efficacia fino a quando la tassa stessa non venga corrisposta.

In tal caso non sono dovute le sanzioni per il mancato o ritardato pagamento.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 10

(Rinvio)

Per quanto non previsto dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le norme dello Stato che disciplinano le tasse sulle concessioni governative nonché quelle contenute nelle leggi regionali 13 gennaio 1972, n. 1 e 31 marzo 1973, n. 8.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

Art. 11

(Norma transitoria)

L'erroneo versamento in favore dello Stato di tasse sulle concessioni regionali effettuato tempestivamente prima dell'entrata in vigore della presente legge non dà luogo all'imposizione delle sanzioni all'uopo previste.

(Approvato con votazione palese all'unanimità).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Galatone-Aprile

Milano

REGIONE LUCANIA

TABELLE DEI CONCESSIONARI REGIONALI

TABELLE

DEI CONCESSIONARI REGIONALI RELATIVE ALLE ATTIVITÀ
TRASPORTI, CON I D.P.R. 24 E 25 GENNAIO 1972

REGIONE DI FAGGIANO. cedente mediante provvedimento del Az. Cons. Int. Stato.
all'Ufficio Regionale per le concessioni provinciali di
Foggia (trasmissione di atti di concessione).

Il giorno delle trascrizioni, i servizi della prefettura nella
dove essere trascritti a lire 100, quando per ogni una
che inferiore a tale somma.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative alla
materia trasferita col

D. D.R. 14 gennaio 1972, n. 4.

TITOLO I

ASSISTENZA SANITARIA ED OSPEDALIERA

anche in correlazione col:

D. D.R. 16 gennaio 1972, n. 5 TARIFFA DI ASSISTENZA SANITARIA

ASSISTENZA SANITARIA E OSPEDALIERA

L. 11/1/1972 n. 11	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA L. 11/1/1972	TASSA SUL V.C. 11/1/1972
11	Concessione per l'apertura ed esercizio di farmacia:		
	1) nei centri e centri abitati (frazioni e borgate) con popolazione non superiore a 3.000 abitanti	20.000	4.000
	2) id. con popolazione superiore a 3.000 e non a 10.000 abitanti	35.000	7.000
	3) id. con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti	100.000	20.000
	4) id. con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti	100.000	20.000
	5) id. con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti	200.000	40.000
	6) id. con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti	300.000	60.000
	7) id. con popolazione superiore a 200.000 e non a 500.000 abitanti	500.000	100.000
	8) id. con popolazione superiore a 500.000 abitanti	800.000	160.000

L. D. P. R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. m)

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Quando una farmacia opera in un centro abitato debba servire anche la popolazione di uno o più centri limitrofi, la base imponibile è la popolazione totale di tutti i centri limitrofi serviti.

Per essere abitato si intende una frazione o una borgata o anche un qualsiasi aggruppamento di case, che non sia distinto dal nucleo o dai nuclei costituenti la restante popolazione del comune nel cui territorio si trova.

La stessa disposizione non concerne le concessioni per l'apertura e l'esercizio di nuove farmacie, ma solo quelle per la concessione di farmacie già esistenti e conferite ad altri titolari.

La concessione per l'apertura e l'esercizio di una farmacia è valida, ai sensi dell'art. 109 della legge emanata il 27 luglio 1934, n. 1865, solo per la sede indicata nella concessione stessa e per la quale la stessa è stata, anche nel caso in cui venga concesso il trasferimento da una sede ad un'altra, autorizzata. La stessa invece non è valida nel caso di trasferimento da farmacia entro i limiti della città, ai sensi del secondo comma del citato art. 109 e dell'art. 28 del regolamento 29 settembre 1934, n. 1865.

La stessa legge è stata corrisposta anche per le autorizzazioni concesse a norma degli artt. 259 e 260 della legge emanata il 27 luglio 1934, n. 1865, ai titolari di farmacia legittime in occasione del trapasso di gestione di questa, ai sensi dell'art. 28 per atto tra vivi.

La stessa legge è stata corrisposta anche per l'autorizzazione alla gestione provvisoria delle farmacie, ai sensi dell'art. 28 per atto tra vivi.

Per il caso di concessione, i titolari delle farmacie sono tenuti al pagamento di una tassa, ai sensi dell'art. 128 del citato T.U. nelle leggi sanitarie e nella citata legge emanata il 27 luglio 1934, n. 1865, della legge 14 aprile 1932, n. 403.

La tassa non run di sede tassa inclusa a pagare il contributo previsto dalla legge 14 aprile 1932, n. 403, della legge 14 aprile 1932, n. 403. La stessa tassa deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di cui si tratta.

NUMERO 120/1004
120/1004

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
ANNUALE

TASSA UNITARIA
PER ATTO

120
120

Autorizzazione per aprire o porre in esercizio gabinetti medici ed ambulatori in genere dove si applicano, anche saltuariamente, la radioterapia e la radioterapia (art. 14 e 15 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 14 del T.P.R. 18 giugno 1951, n. 354)

100.000

1.100

* P.T.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. c)

È soggetta alla stessa tassa l'autorizzazione per ogni costruzione e modificazione degli elementi essenziali degli ambulatori e gabinetti medici e per ogni cambiamento della pertinenza del concessionario e del direttore tecnico

NOTA: A norma dell'art. 124 del T.U. delle leggi sanitarie art. 14 e 15 del T.U. delle leggi sanitarie del 1951, i gabinetti autorizzati all'esercizio dal g. 120, medici ed i possessori di apparecchi di radioterapia e di radioterapia, sono tenuti anche al pagamento della tassa annua d'ispezione regionale stabilita dall'articolo unico, tabella G, della legge 14 aprile 1951, n. 403.

La tassa annuale deve essere assolta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

Non sono soggetti a tassa gli ambulatori generali, gli enti che abbiano scopo di beneficenza, gli enti di natura sociale e gli istituti scientifici per gli apparecchi di radioterapia e di radioterapia da essi utilizzati.

ANZIEMI CONTERIBUZIONI REGIONALI
 1972 - 1973

INDECAZIONE DEGLI AZIEMI SOGGETTI A TASSA

TASSA
 AZIEMI

TASSA AZIEMI
 VS. AZIEMI

1) Ambulatorio per oppio e no, tenuto in esercizio ambulatorio di cura e istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico e opere di accertamento diagnostico, case e pensioni per gestanti (art. 103 del T.U. delle leggi sanitarie e art. 23 del D.L. n. 15 giugno 1955, n. 854)

2) per le case e istituti di cura medico-chirurgica e di assistenza ostetrica, case e pensioni per gestanti:

- se l'istituto ha non più di 10 posti letto
- se l'istituto ha non più di 50 posti letto
- se l'istituto ha non più di 100 posti letto
- se l'istituto ha più di 100 posti letto

55.000
 100.000
 200.000
 500.000

21.000
 50.000
 100.000
 250.000

3) per gli ambulatori e per i gabinetti di analisi per il pubblico

20.000

10.000

= D.L.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1 - lett. c)

sono ambulatori gli istituti aventi individualità e organizzazione propria ed autonoma e che, nel loro ambito, lo studio privato e personale in cui il medico esercita la professione. Essi sono le opere di assistenza delle case ed istituti di cura che possono essere autorizzati anche a favore del pubblico, ma non per il servizio diretto da medici.

Le opere di assistenza non sono soggetti ad autorizzazione, e quindi al pagamento della tassa regionale, ma sono soggetti a privati, in cui i medici generici e specialisti, compresi gli odontoiatri, sono autorizzati a operare.

Le opere di assistenza da distinguersi perciò dalle case di salute, quelle ove vengono ricoverati i pazienti per cure specialistiche in atto e perciò bisognevoli di speciali cure mediche e chirurgiche.

Per l'esercizio di ambulatorio si intende anche il trasporto di malati e feriti.

La sopraindicata tassa è dovuta indipendentemente da quella che gli stabilimenti sanitari devono affor-
ni in forza della legge 11 agosto 1870, n. 5784, allegato C.

Sono esenti dal pagamento della tassa gli ambulatori comunali, i pubblici istituti di cura per tubercolosi,
tifo ed i concorsi provinciali antitubercolari; l'I.N.P.S., l'I.C.S.M.F. ed i suoi organi provinciali e ca-
rali; l'I.N.A.I.B. e la cassa gariboldina meridionale per l'assicurazione per gli infortuni sul lavoro e
derivante dalla tassa di mare; gli istituti che provvedono alla assistenza obbligatoria e favore di dis-
abili categorie di persone.

Le tasse annuali di esercizio devono essere pagate entro il 31 gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce.

REG. 124/1961
 (1961)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
 RILASCIATA

TASSA FINNO
 VO ANNUALE

23

Licenza per la pubblicità a mezzo della stampa e in qualsiasi
 ed altro modo, concernenti ambulatori e case o istituti di
 cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, case o
 pensioni per gestanti (art. 201, primo comma, del T.U. del-
 la legge sanitaria, sostituito dall'art. 7 della legge 1 mag-
 gio 1961, n. 422, e art. 25 del D.P.R. 10 giugno 1958, nume-
 ro 354)

2.500

2.500

= D.P.R. 14 gennaio 1962, n. 4 - art. 1 - lett. 2)

NOTA: La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennai-
 o dell'anno cui si riferisce.

Sono dovute tante tasse quanti sono i testi e manife-
 sti pubblicitari, anche se l'autorizzazione viene con-
 cessa con un unico provvedimento.

Art. 1. La vidimazione deve avere luogo, col pagamento della tassa sopraindicata, entro il mese di gennaio dell'anno per il quale la detta formalità deve essere adempiuta.

Per la classificazione degli alberghi e delle pensioni valgono le norme di cui al R.D. n. 18 gennaio 1925, n. 375. Per gli altri esercizi la classificazione deve risultare dalla licenza.

La popolazione del comune o del centro abitato (frazione o borgata) va calcolata in base ai risultati dell'ultimo censimento. Per centro abitato si intende un separato e distinto agglomeramento di popolazione.

L'autorizzazione compete anche per le "dipendenze" succedute dall'esercizio principale dell'albergo, quando queste consistano in edifizii. La tassa è dovuta in aggiunta a quella sulla autorizzazione prevista dal R.D. delle leggi di Pubblica Sicurezza.

DECRETO 121/1961 (D.P.R. 649)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RENDI VO ANNUALE	NOTE
14	Autorizzazione del Sindaco ad aprire vacche per la pro- duzione del latte destinato al consumo diretto (art. 1 del regolamento approvato con R.D. 9 maggio 1939, n. 994, sulla la vigilanza igienica del latte) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)	1.000		
Per l'autorizzazione occorre qualunque sia il numero degli animali.				
20	Autorizzazione del sindaco ad aprire rivenditori di latte (art. 22 del regolamento suscitato) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)	1.000	500	

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSE SCONFESSIONI REGIONALI

ASSISTENZA SANITARIA

ANNO (191/1984) CIVILITÀ (1/1)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCO	TASSA RINNO VO ANNUALE
13	Autorizzazione del Sindaco a produrre e mettere in commercio latte da potersi consumare "crudo" (art. 31 del regolamento succitate)	4.000	2.000
= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)			
<p>Nota: Per latte "crudo" si intende quello non sottoposto alla pastorizzazione o ad altro trattamento riscaldante, con lo scopo di assicurare la genuinità e la salubrità, e per la cui conservazione si richiedono le opportune impianti di filtrazione e particolari condizioni di ambiente e di personale (Art. 32 del regolamento succitate). La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.</p>			

14	Autorizzazione dell'autorità comunale a produrre e mettere in commercio crema, panna montata e analoghi, yogurt e simili, latte in polvere e in blocchi, latte condensato e simili, ai sensi dell'art. 46 del regolamento succitate.	20.000	10.000
= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4 - art. 1, lettera a)			

Nota: Non hanno l'obbligo di munirsi della controindicata autorizzazione le gelaterie, pasticcerie e simili, che servono dei derivati del latte come ingredienti sussidiari nella preparazione dei prodotti al cui consumo tendono, ed i commercianti che non producono, ma che attendono soltanto alla vendita al pubblico del latte in polvere, in blocchi già preparati e confezionati.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11.

TITOLO II

CACCIA E PESCA NELLE ACQUE INTERNE

ENOTE 124/1961
(D.P.R. 641)

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA RINNO
VO ANNUALE

51 Licenza di appostamento fisso di caccia o di uccellazione
in terreno libero

10.000

10.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1, lett. c).

NOTE: Gli appostamenti fissi di caccia o di uccellazione in terreno libero non costituiti cioè in bandiere o riserva e non precluso, comunque, alla libera caccia (art. 2 del T.U. della legge sulla caccia approvato con D.P. 8 giugno 1959, n. 1016 e successive modificazioni), debbono essere denunciati ogni anno al Comune, in data della caccia previo pagamento della sopraindicata tassa.

Gli appostamenti fissi di caccia quelli costruiti in muratura ed altra solida materia con proporzioni e forme destinate all'esercizio venatorio almeno per una intera stagione di caccia.

Gli appostamenti fissi di uccellazione quelli che, oltre al capanno costruito in muratura o altra solida materia, abbiano evidente apposita preparazione di sito, costituita per le reti verticali da alberi di sostegno in modo da apparire destinati all'esercizio della uccellazione almeno per una stagione di caccia per le reti orizzontali, da capiscaldi solidamente infissi sul terreno.

Gli appostamenti fissi possono avere anche più di un capanno e di una imboscatura purchè si trattino lo stesso il raggio di metri 100 dal capanno e dall'imboscatura principale.

Le reti devono essere tutte dello stesso tipo verticali od orizzontali, e non possono estendersi a più di 30 metri dal capanno principale (art. 16 del citato testo unico delle leggi sulla caccia).

Gli appostamenti che rivestono le suddette caratteristiche sono ritenuti fissi, anche quando siano provvisti degli appositi segnali perimetrali delimitanti la zona di rispetto, di cui all'art. 21 del T.U. della legge sulla caccia.

Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta per ogni denuncia di appostamento fisso di caccia o di uccellazione la soprata tassa di cui all'art. 91 del citato T.U. della legge sulla caccia modificato dalla legge n. 101 del 1959, n. 730 (per ogni licenza di appostamento fisso di caccia e di uccellazione con appostamenti di caccia delimitanti la zona di rispetto L. 40.000, elevate a L. 60.000 per gli appostamenti fissi per uccellazione). Non dovuta alcuna soprata tassa per gli appostamenti sprovvisti degli appositi segnali perimetrali.

CACCIA

INCRD 101/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (*)
12	Concessione di costituzione di riserva di caccia, sia a- perta che chiusa = D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 41 - Art. 1, lett. c).	200 per ettaro	200 per ettaro	

La concessione di riserva è accordata per un periodo non superiore a sei anni ed è rinnovabile. La domanda di rinnovazione deve essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza.

In caso di affitto di una riserva l'affittuario, indipendentemente dalla tassa dovuta dal concessionario, deve pagare anche la tassa sopraindicata. Non sono trasferibili all'affittuario gli obblighi del concessionario. Il contratto di affitto di una riserva non è valido agli effetti della legge sulla caccia se non è stato comunicato al Comitato provinciale della caccia e da questo approvato.

Oltre alla tassa sopraindicata, è dovuta una soprataxa di L. 100 per ogni 100 lire o frazione di 100 lire di tassa annuale per ciascuna concessione di riserva (art. 21, lett. h), del D.U. dalle leggi sulla caccia approvato con R.D. 5 giugno 1939, n. 1816 e successive modificazioni).

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

N. ORD.	LEGGE 421/1964 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (-)
10	34	Licenza per la pesca lacuale e fluviale rilasciata dall'Amministrazione Prov.le a termini dell'art. 3 del R.D.L. 11 aprile 1938, n. 1183, e successive modificazioni: Tipo A: Licenza per la pesca con tutti gli attrezzi Tipo B: Licenza per la pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami, tirlindana, bilancia di lato non superiore a metri 1,50 Tipo C: Licenza per la pesca con canna, con uno o più ami e con la bilancia di lato non superiore a metri 1,50 Tipo D: Licenza per gli stranieri per l'esercizio della pesca con la canna, con o senza mulinello con uno o più ami, tirlindana e bilancia di lato non superiore a metri 1,50	4.000 2.000 1.200 1.000	4.000 2.000 1.200 1.000	

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - Art. 1 - lett. p).

NOTE: Le licenze di tipo A, B e C hanno validità di 5 anni dalla data di rilascio; quella del tipo D ha la validità di 3 mesi.

Nel caso di smarrimento o distruzione della licenza non può rilasciarsi un duplicato del documento, ma una nuova licenza con il pagamento della relativa tassa e sopratassa.

Alla cassa sopraindicata è aggiunto un diritto a favore dell'Ente Nazionale per la Protezione Animali (art. 4, n. 3, della legge 11 aprile 1938, n. 612 e successive modificazioni), nonché la sopratassa di:

- L. 1.500 per le licenze di tipo A;
- L. 1.000 per le licenze di tipo B;
- L. 500 per le licenze di tipo C e di tipo D;

La ripartire fra i Consorzi per la tutela e l'incremento della pesca, le Amministrazioni Provinciali, la Federazione Italiana della pesca sportiva, gli agenti che esplicano il servizio di vigilanza e le associazioni e circoli cooperative di categoria giuridicamente riconosciute, secondo i criteri da stabilirsi con l'Ente Nazionale per l'Agricoltura e per le Foreste.

ASPETTI CONCESSIONI REGIONALI

PESCA NELLE ACQUE INTERNE

LENGHE 124/1964
D.P.R. 647

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA BIENNIO
VO ANNUALE

NO
(-

55
(28)

Autorizzazione per la pesca nelle acque interne con apparecchi a generatore autonomo d'energia elettrica aventi caratteristiche tali da garantire la conservazione del patrimonio ittico (art. 1 del D.L. 19 marzo 1948, n. 785)

1.000

1.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p)

174

Permesso rilasciato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale agli stabilimenti industriali per versare rifiuti nelle acque pubbliche (Art. 9 T.U. leggi sulla pesca R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, modificato dall'art. 43 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987)

10.000

5.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p)

Nota: la tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

178

Autorizzazione per eseguire lavori di acquicoltura nei tratti di corsi o bacini pubblici di acqua dolce, privi o poveri di pesci di importanza economica, ai termini ed agli effetti dell'art. 41 del T.U. delle leggi sulla pesca, approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604, sostituito dall'art. 51 del D.P.R. 10 giugno 1955, n. 987

4.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. p)

Nota: l'autorizzazione importa anche la esclusività della pesca, che può essere concessa per la durata di anni 10.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col.

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6

TITOLO III

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. LEGGE 1913.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	ALI- QUOTA
16	30 (30)	1) Autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958 n. 326, per l'apertura e l'esercizio di uno dei seguenti complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale: tassa di rilascio e tassa annuale, dovuta per ciascun successivo anno solare: a) alberghi ed ostelli per la gioventù b) campeggi di superficie: - non superiore a 1.000 mq. - non superiore a 2.000 mq. - superiore a 2.000 mq. c) villaggi turistici d) case per ferie e) piani alloggiamenti in genere che non abbiano le caratteristiche volute dal R.D.L. 18 gennaio 1937, n. 973, convertito nella legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni f) autostelli - se funzionanti su autostrada	2.000 4.000 5.000 10.000 5.000 5.000 3.000 5.000 10.000	2.000 4.000 5.000 10.000 5.000 5.000 3.000 5.000 10.000	
		2) Autorizzazione rilasciata ai titolari o gestori dell'esercizio di uno dei predetti complessi ricettivi complementari per la nomina di un proprio rappresentante (art. 6 legge 21 marzo 1958, n. 326)	1.000	1.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. g)			

(*) NOTA: Qualora, ai sensi del 3° comma dell'art. 2 della legge 21 marzo 1958, n. 326 le autorizzazioni comprendano anche l'esercizio delle attività di vendita di bevande alcoliche ed autolocali, sulla autorizzazioni stesse sono altresì dovute, rispettivamente, le tasse di cui ai numeri 53, lettera c), 55 e 71 della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1970, n. 811.
La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

CASSE CONGIUNTE REGIONALI

TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA

N. ORD.	EDDDE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (-)	
17	95 (56)	Licenza per aprire o condurre agenzie di viaggio: nei comuni aventi una popolazione:				
		- non superiore a 10.000 abitanti	6.000	3.000		
		- superiore a 10.000 e non a 20.000 abitanti	12.000	6.000		
		- superiore a 20.000 e non a 50.000 abitanti	24.000	12.000		
		- superiore a 50.000 e non a 100.000 abitanti	36.000	18.000		
		- superiore a 100.000 e non a 500.000 abitanti	60.000	30.000		
		- superiore a 500.000 abitanti	100.000	50.000		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 - art. 1 - lett. f)				

Nota: Il rilascio delle licenze a persone fisiche o giuridiche straniere è subordinato al nulla osta dello Stato.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasportate col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7

TITOLO IV

FIERE E MERCATI

FIERE E MERCATI

N. ORD.	DECRETO (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTA
18	119	Deliberazioni relative a fiere e mercati, giusta la legge 17 maggio 1936, n. 2933, e l'art. 53, n. 11, del T.U. delle leggi comunali e provinciali, approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 282:			
		a) per istituzione di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti		2.000	
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti		4.000	
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti		6.000	
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti		8.000	
		- superiore a 60.000 abitanti		10.000	
		b) per il cambiamento in modo permanente di fiere e mercati:			
		in comuni aventi una popolazione:			
		- non superiore a 5.000 abitanti		1.000	
		- superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti		2.000	
		- superiore a 10.000 e non a 30.000 abitanti		3.000	
		- superiore a 30.000 e non a 60.000 abitanti		4.000	
		- superiore a 60.000 abitanti		5.000	
		= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 7 - art. 1 - lett. a)			

NOTA: La tassa è dovuta per ciascuna fiera o mercato, cui si riferisce il cambiamento in modo permanente.

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11

TITOLO V

AGRICOLTURA

REGIOE 121/1961
(D.P.R. 541)

INDICAZIONE DEGLI ATTE SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIO

TASSA RINNO
VO ANNUALE

NOTE
(*)

121

Licenza dell'Ispektorato Provinciale dell'Agricoltura per l'esercizio della trebbiatura a macchina azionata a motore (art. 5 D.L. 3 luglio 1944, n. 152):
- per ogni trebbiatrice o sgranatrice di qualunque tipo e qualunque sia la lunghezza del battitore

1.000

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 4 - lett. c)

La licenza di trebbiatura ha valore soltanto per la macchina o le macchine trebbiatrici, per la specie di pianta, per l'annata agraria e nell'ambito della provincia per la quale è stata rilasciata.

Il trebbiatore che intenda impiegare le proprie macchine nel territorio di altra provincia deve sottoporre la licenza al visto di autorizzazione degli Ispektorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio (art. 5 del R.D.L. 23 aprile 1942, n. 422).

La licenza scade il 31 dicembre di ciascun anno. La rinnovazione può essere richiesta entro il 30 aprile di ciascun anno.

La sopraindicata tassa deve essere versata dagli aspiranti alla licenza per l'esercizio della trebbiatura a macchina all'atto in cui viene inoltrata la domanda per ottenere la licenza stessa o il visto di autorizzazione.

Fra le macchine trebbiatrici debbono comprendersi sia le trebbiatrici propriamente dette, in uso per qualsiasi specie di pianta, sia le altre macchine, quali sgranatoi che compiono le operazioni di separazione della granella dal resto delle parti di pianta da cui sono portate.

Sono scontate dalla sopraindicata tassa le licenze rilasciate per le trebbiatrici di società cooperative e dei centri macchine degli enti di riforma fondiaria.

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (+)
20	131	Licenza per produzione a scopo di commercio di materiale avicolo e cunicolo da riproduzione (art. 8 R.D.L. 25 no- vembre 1937, n. 2286)	10.000		
		= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 11 - art. 1 - lett. b)			

*) NOTA: La licenza è personale e scade con la cessazione dell'azienda o col passaggio di essa ad altra ditta (no capoverso dell'art. 3 del regolamento 24 novembre 1936, n. 1824).

Mug

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2

TITOLO VI

ACQUE MINERALI E TERMALI

CAVE E TORBIERE

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

L. 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE
163 (99)	Permesso rilasciato dal competente ufficio regionale per la ricerca di sorgenti di acque minerali e termali: = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a) (+)	10.000		
165 (104)	Autorizzazione a trasferire il permesso di ricerca di sorgenti di acque minerali e termali, di cui sopra (art. 8 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a)	50.000		
167	Decreto della Regione che autorizza il trasferimento per atto tra vivi della concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali (art. 27 del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443): = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. a)	50.000		
168 (104)	Autorizzazione del competente Ufficio regionale per l'iscrizione di ipoteche sui giacimenti di acque minerali e termali e loro pertinenze (Art. 22, secondo comma, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443) e sulle cave e torbiere e loro pertinenze (Art. 45, secondo comma, R.D. 29 luglio 1927, numero 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 620) = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - primo comma	5.000		
169	Concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali di cui agli artt. 14 e segg. del R.D. 29 luglio 1927, n. 1443: = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. b) e c)	100.000		
Il permesso di ricerca non può accordarsi per durata superiore a tre anni; la proroga di... comporta il pagamento di una nuova tassa...				

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

ACQUE MINERALI E TERMALI - CAVE E TORBIERE

No.	LUGGE 121/1961 (D.P.R. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO- VO ANNUALE	MILI- (*)
170		Concessione per la coltivazione di cave e torbiere data dalla Regione a favore di terzi, quando il proprietario non la intraprende in proprio o non dia alla coltivazione medesima sufficiente sviluppo (art. 45, 2° comma, del R. D. 29 luglio 1927, n. 1443, sostituito dall'art. 7 del D.P. R. 28 giugno 1955, n. 620):	20.000		
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 - art. 1 - lett. e)			

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali
relative alle materie trasferite col

D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8

TITOLVII

GRUPPO A

E

LAVORI PUBBLICI

Handwritten mark

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

LEGGI 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNO VO ANNUALE	NOTE (+)
146	<p>Dichiarazione che un'opera è di pubblica utilità (legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni):</p> <ul style="list-style-type: none"> - se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma maggiore di L. 500.000 - se la spesa complessiva dell'opera è prevista in somma non maggiore di L. 10.000.000 - per ogni milione o frazione di milione in più saranno dovute in aumento alle L. 10.000 <p>= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3</p>	5.000	10.000	1.500

NOTA: La tassa si riferisce alle dichiarazioni di pubblica utilità da parte della Regione, fatte tanto con legge quanto con decreto; essa è pure dovuta ogni qualvolta l'approvazione di progetti tecnici abbia anche efficacia di dichiarazione di pubblica utilità.

La tassa deve essere liquidata sulla base dell'ammontare complessivo della spesa quale risulta all'atto di emanazione del provvedimento, tenendo conto di ogni eventuale aggiornamento.

Non è dovuta la tassa quando si tratta di opere che sono da considerarsi di pubblica utilità perché obbligatorie per disposto di legge statale.

Non è nemmeno dovuta la tassa sulle dichiarazioni di indifferibilità e di occupazione temporanea di urgenza di immobili, ai sensi dell'art. 71 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

147

Decreto di proroga di concessioni per espropriazioni di pubblica utilità

2.500

= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 3

TRASSE CONCESSIONI REGIONALI

URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

N. ORD.	LEGGE 124/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTI (L)
29	439	<p>Autorizzazione per l'occupazione, anche provvisoria, di spazi sulle strade a mezzo di installazioni ed ingombri per occupazione di suolo stradale a mezzo di veicoli, baracche, banchi, tende e simili in occasione di fiere e mercati e per ogni altra occupazione di suolo stradale (Art. 7 del Testo Unico delle norme sulla circolazione stradale approvato con D.P.R. 19 giugno 1959, n. 393)</p> <p>= D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 8 - art. 2</p>	1.000		

[Handwritten signature]

Voci della Tariffa delle Concessioni regionali relative
alle materie trasferite col

D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5

TITOLO VIII

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE

NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

LEGGE 121/1961
(D.P.R. 641)

INDICAZIONE DEGLI ATTI, SOGGETTI A TASSA

TASSA
RILASCIOTASSA RINNO
VO ANNUALENOTE
(-)

152

Autorizzazione per introdursi nei fondi altrui allo scopo dello studio preliminare di un progetto di impianto di via funicolare aerea privata - d'interesse regionale - (art. 20 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771)

2.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

153

Concessione della costruzione e dell'esercizio di vie funi colari aeree (funivie) - d'interesse regionale - in servizio pubblico, per trasporto di persone e di cose (art. 20 del decreto Presidente Repubblica 28 giugno 1955, n. 771):

a) se adibite al trasporto di cose

5.000

3.500

b) se adibite al trasporto di persone:

- con cabine di portata fino a trenta persone

20.000

10.000

- con cabine di portata oltre trenta persone

30.000

15.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a).

NOTA:

La concessione può avere la durata fino ad anni venticinque e può essere prorogata di altri dieci anni.

Le funivie adibite al trasporto promiscuo di persone (non oltre 15) e di cose, concesse esclusivamente per i servizi forestali ed agricoli, sono soggette alla sola tassa di cui alla lettera a).

La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
---------	-----------------------------	---	----------------	-----------------------	----------

154

Licenza per l'impianto di funicolari aeree, o teleferiche - d'interesse regionale - destinate al trasporto di prodotti agrari, minerali e forestali e di qualsiasi altra industria (artt. 4 e 7, primo comma, del regolamento approvato con R.D. 25 agosto 1908, n. 829, sostituiti dagli articoli 33 e 35 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771):

- a) se rilasciata dal Presidente della Giunta provinciale 6.000
- b) se rilasciata dal Sindaco 3.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

155

Licenza di esercizio di una funicolare aerea o teleferica - d'interesse regionale - rilasciata nel caso contemplato dal terzo comma dell'art. 14 del regolamento 25 agosto 1908, n. 829, sostituito dall'art. 38 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771, e cioè quando la funicolare interessa corsi d'acqua, strade, ferrovie ed altre opere pubbliche;

- a) se rilasciata dal Presidente della Giunta Provinciale 6.000 6.000
- b) se rilasciata dal Sindaco 4.000 4.000

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)

+) NOTA: La tassa stabilita dal presente numero è dovuta indipendentemente da quella per la licenza di impianto della teleferica o funicolare aerea.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. ORD.	LEGGE 121/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
34	156	Concessione di filovie - d'interesse regionale - (art. 19 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale:			
		1) già di pertinenza del Ministero dei Trasporti	25.000	12.500	
		2) già di pertinenza della Direzione Compartimen- tale o Ufficio distaccato della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione	15.000	7.500	
		b) se emessa dal Sindaco	10.000	5.000	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			

(-) NOTE: La concessione ha la durata massima di anni trenta, salvo rinnovo.
 La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

35	157	Concessione per l'impianto e l'esercizio pubblico di slittovio, sciovie e altri mezzi di trasporto terrestri a fune senza rotaia - d'interesse regionale - (art. 26 del D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):			
		a) se emessa dal Presidente della Giunta regionale	10.000	5.000	
		b) se emessa dal Presidente della Giunta provinciale	6.000	3.000	
		c) se emessa dal Sindaco	3.000	1.500	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. a)			

(*) NOTE:

Quando l'impianto abbia carattere di stabilit  per ci  che si riferisce alle parti meccaniche, ai fabbricati ed alla linea, la concessione ha la durata massima di anni dieci, salvo rinnovo. Negli altri casi la concessione ha la durata di una stagione, salvo rinnovo di stagione in stagione.

Ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 23 giugno 1955, n. 771 per gli impianti riconosciuti di particolare importanza turistica, pu  essere dichiarata la pubblica utilit  dell'opera.

In tal caso saranno applicabili le disposizioni di cui all'art. 2 della legge 23 giugno 1927, n. 1110, sulle funivie.

La tassa annuale deve essere pagata entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. D'ORD.	LEGGE 124/1961 (D.P.R. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
36	184 (199)	<p>Autorizzazioni e concessioni per servizi pubblici - d'interesse regionale - di autotrasporti di merci rilasciate ai sensi dell'art. 4, 6 o 7 della legge 20 giugno 1935, n. 1349, sostituiti dagli artt. 57, 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 771, nonché dalla legge 18 marzo 1968, n. 413.</p> <p>- per ogni veicolo, comprese le appendici e per ogni rimorchio di qualsiasi tipo, cui si riferisce l'autorizzazione o concessione:</p>	<p>1.600 3.000 4.000</p>	<p>1.600 3.000 4.000</p>	

= D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 1 - lett. b)

(*) NOTA : Nel caso di passaggio di proprietà di un autoveicolo già munito di autorizzazione per trasporto di merci, il nuovo proprietario per poter effettuare il trasporto di merci con detto autoveicolo deve munersi di altra apposita autorizzazione, con il relativo pagamento della tassa. La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 gennaio dell'anno cui si riferisce il tributo per mantenere in vigore l'atto amministrativo.

TASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRANVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUALI

N. ORD.	LEGGE 124/1961 (D.R.P. 641)	INDICAZIONE DEGLI ATTE SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA RINNOVO ANNUALE	NOTE (+)
57	195 (1.1)	<p>Concessione, tanto provvisoria che definitiva, di servizi pubblici automobilistici - di interesse regionale - per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli (auto linee) di qualunque natura e durata che si effettuino ad itinere fisso, anche se abbiano carattere saltuario (articoli 1 e 2 della legge 28 settembre 1939, n. 1832, e artt. 45 e 46 D.P.R. 28 giugno 1955, n. 771):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) autoservizi con frequenza giornaliera 2) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana 3) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana 4) servizi automobilistici di gran turismo: <ol style="list-style-type: none"> a) autoservizi con frequenza giornaliera b) autoservizi con frequenza non superiore a 4 giorni per settimana c) autoservizi con frequenza non superiore a 2 giorni per settimana 5) concessione di autoservizi a carattere esclusivamente operaio e per studenti 6) concessione di autoservizi accordata per brevi periodi di tempo, in occasione di particolari contingenze: <ol style="list-style-type: none"> a) per il primo giorno di validità b) per ogni giorno ulteriore di validità 	<p>(per chilometro-linea)</p> <p>700</p> <p>400</p> <p>300</p> <p>350</p> <p>200</p> <p>150</p> <p>1.000</p> <p>1.000</p> <p>500</p>	<p>700 +)</p> <p>400 +)</p> <p>300 +)</p> <p>350 +)</p> <p>200 +)</p> <p>150 +)</p> <p>1.000 +)</p>	
		= D.P.R. 14 gennaio 1972, n.5 - art. 1 - lett. b)			
		+) Per le concessioni aventi durata superiore ad un anno			
		++) Per ciascun anno di durata della concessione			

[Handwritten signature]

(+)(+) NOTA: La tassa annuale deve essere corrisposta entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il tributo, per mantenere in vigore l'autorizzazione. Per le concessioni, tanto provvisorie che definitive, autorizzanti l'esercizio di autolinee per periodi non superiori al semestre, la misura della tassa è ridotta a metà. Sono considerati autoservizi di gran turismo quelli che presentano le caratteristiche di cui all'art. 12 della legge 23 settembre 1939, n. 1322.

leg

CLASSE CONCESSIONI REGIONALI

TRAMVIE E LINEE AUTOMOBILISTICHE - NAVIGAZIONE E PORTI LACUARI

N. D'ORD.	LEGGE 121/1961 (D. P. 541)	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSA RILASCIO	TASSA BIENNIO VO ANNUALE
38	186	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di linee di navigazione interna per trasporto di persone o di cose, ai sensi dell'art. 225, primo comma, del codice della navigazione. = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	6.000	
39	187	Concessione per l'esercizio di servizi pubblici di navigazione interna di rimorchio o di traino con mezzi meccanici, ai sensi dell'art. 225, 2° comma, del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	4.000	
40	188	Autorizzazione per l'esercizio di servizi di navigazione interna di trasporto di rimorchio o di traino, non compresi nei numeri precedenti, ai sensi dell'art. 226 del codice della navigazione = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - artt. 4 e 5	2.000	
41	189	Autorizzazione al trasporto e al rimorchio con navi e galleggianti, mediante annotazione apposta dall'ufficio di iscrizione sulla licenza di navigazione, ai sensi dell'art. 227 del codice della navigazione. = D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 - art. 4	4.000	

Up